



Prot. n.

Ancona,

PEC PROT. ARRIVO
N° 9870 DEL 15/02/2017

VI - S 2017/2

16/02/2017

Al Sindaco del Comune di Senigallia
60019 Senigallia (AN)
comune.senigallia@emarche.it

Al Comune di Senigallia
Area Tecnica Territorio e Ambiente
Ing. Gianni Roccato
60019 Senigallia (AN)
comune.senigallia@emarche.it

Al Prefetto di Ancona
Dott. Antonio D'Acunto

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio locale Marittimo
Guardia Costiera di Senigallia
c.a. Com. 1° M.llo Np Cristoforo De Giuseppe
60019 Senigallia (AN)
dm.ancona@pec.unit.gov.it

Al Presidente della Regione
Dott. Luca Ceriscioli

All'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa
Dott. Angelo Sciapichetti

Al Dirigente del Servizio Protezione Civile
Regionale

Al Dirigente la P.F. Presidio Territoriale ex Genio
Civile di Pesaro – Urbino e Ancona

Oggetto: Fiume Misa – Porto di Senigallia – Insabbiamento tratto terminale del Porto Canale
Ordinanza sindacale n. 50 del 31/01/2017

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto riportata, si premette innanzitutto che il Comune di Senigallia, dopo i motivati riscontri alle sue segnalazioni, circa la presunta pericolosità della barra di ghiaia alla foce del fiume Misa, da parte delle diverse Strutture regionali interessate, ben avrebbe potuto, in alternativa all'Ordinanza, promuovere un **"tavolo tecnico"** o comunque altra forma di collaborazione tra Enti per indagare puntualmente la situazione e concordare gli interventi da effettuare.

Infatti nel rispetto del **principio di leale collaborazione** i diversi livelli di governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento.



Vale la pena ricordare che tale principio è stato applicato da questa Struttura che ha redatto, insieme al Comune di Senigallia e alle amministrazioni comunali della media e bassa valle del F. Misa, l'Assetto di Progetto quale strumento di programmazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico. Ciò a significare lo spirito di collaborazione dell'Ente Regione che è sempre stato orientato alla massima cooperazione possibile, pur sempre nel rispetto delle competenze istituzionali, tuttavia, anche per quanto sopra esposto, si chiede l'immediato ritiro dell'Ordinanza del Sindaco di Senigallia n. 50 del 31 gennaio 2017.

Di seguito si adducono le motivazioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta:

- **Difetto assoluto di attribuzione.** L'art. 61, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), prevede che: *"Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale"*;
- l'art. 17, comma 2 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), stabilisce che: *"Ai fini della difesa dei centri abitati i comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12, comma 3, dello stesso R.D. n. 523 del 1904"*. Il corso d'acqua in esame è classificato di II categoria, ai sensi del Regio Decreto, dal Ponte delle Selve (Comune di Ostra) sino al ponte ferroviario;
- secondo gli atti in possesso della scrivente Amministrazione, l'area in cui si è formata la barra trasversale risulta essere all'interno del perimetro del Piano regolatore portuale vigente la cui manutenzione, ai sensi dell'art. 61 della l.r. 10/1999, è attribuita ai Comuni. Per l'esattezza, a livello catastale, l'area risulta "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile con sede in Roma (foglio 10 part. 3435), pur costituendo lo sbocco del fiume Misa;
- sulla base delle norme suddette si ritiene che la gestione del demanio marittimo, ivi compresa la rimozione delle barre di foce e i lavori di dragaggio necessari per riportare la quota dei fondali a quella prevista dal Piano regolatore portuale rientrano nella competenza del Comune di Senigallia;
- l'Ordinanza n. 50/2017, del Sindaco di Senigallia, deve essere quindi ritirata in quanto il potere previsto dall'art. 54 del TUEL non può essere riferito ad altre Amministrazioni pubbliche ma solo a privati cittadini e soprattutto non può essere impiegato né per derogare al riparto delle competenze esistenti né, a fortiori, per scaricare su altre Pubbliche amministrazioni le funzioni e le responsabilità che rientrano nelle proprie competenze;
- pertanto l'Ordinanza è da considerarsi già di per sé illegittima se non addirittura nulla per difetto di attribuzione e priva di effetti;



- **Eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge. Eccesso di potere: straripamento di potere.** L'art. 54, comma 4, del TUEL prevede che: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- nel caso di specie l'esercizio del potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di salute e sicurezza pubblica risulta del tutto privo di fondamento, non sussistendo una situazione di emergenza che caratterizzi in modo peculiare l'area demaniale interessata ove si trova la barra di sedime. In ogni caso il provvedimento si fonda su mere presunzioni di fatto (come ad esempio le precipitazioni nevose a monte del Comune di Senigallia che hanno formato una coltre nevosa che "potrebbe sciogliersi ed aumentare, così, la portata delle acque del fiume ed innalzare conseguentemente il livello del fiume") non suffragate da un adeguato approfondimento tecnico;
- si evidenzia che le movimentazioni di sedimenti all'interno di aree portuali devono essere precedute da una specifica caratterizzazione chimico-fisica finalizzata a stabilire la tipologia dei depositi e la conseguente modalità di smaltimento. Queste analisi richiedono tempi ben più lunghi di quelli stabiliti nell'Ordinanza n. 50/2017 e costi elevati che debbono essere preventivamente programmati;
- il potere esercitabile dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, specificamente rilevato in concreto con accertamenti istruttori idonei, che non può essere meramente presunto a priori con riferimento alla astratta generalità dei casi. Per l'appunto, *"presupposto per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili"* (CdS, Sez. IV, n°1537/2006; nello stesso senso, ex multis vedi CdS, Sez. V, n°2109/2007, CdS Sez. VI n°1551/2007, Cds, Sez. IV, n°1537/2006, CdS, Sez. IV, n°1537/2006);
- **pertanto l'Ordinanza appare manifestamente viziata da eccesso di potere in quanto non si fonda su un'adeguata istruttoria ma su mere supposizioni di fatto che inficiano anche i presupposti della necessità e urgenza.**

- **Nel merito e da un punto di vista tecnico** la barra di foce è attualmente di limitate dimensioni e costituita da materiale ghiaioso sciolto che facilmente il fiume trasporta verso il mare in occasione di eventi di piena di una certa consistenza e che non è pertanto di rilevante influenza rispetto alla sicurezza idraulica;
- la barra viene ricostituita dal mare con estrema facilità e l'eventuale rimozione dovrebbe essere ripetuta ad ogni mareggiata. La formazione della barra è inoltre facilitata dal notevole deposito sabbioso in prossimità del molo di sottoflutto del nuovo accesso al Porto della Rovere;
- lo stesso Comune individua come probabile causa della creazione della barra di foce le mareggiate con venti da nord-est ed è quindi evidente che la stessa risulta indipendente dalla normale dinamica fluviale;
- la foce del F. Misa è chiaramente protesa verso il mare per successive trasformazioni antropiche, ciò rende più facile la sedimentazione lungo il tratto terminale e conseguentemente la necessità di dragare il porto - canale;
- il fatto che l'accesso alle darsene portuali non avvenga dal porto - canale, come accadeva precedentemente all'ampliamento, non può certo comportare il venir meno degli oneri di



manutenzione a carico del demanio marittimo, a meno di accordi ufficiali per la presa in carico del tratto dismesso, da parte di altro soggetto pubblico, che dagli atti non risultano presi;

- infine è da segnalare che risulta di difficile realizzazione un intervento da terra poiché la viabilità esistente impedisce il transito di mezzi di grandi dimensioni e, pertanto, un intervento è possibile solo dal mare.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene l'Ordinanza ineseguibile in quanto indirizzata a soggetto non competente, con mancanza dei presupposti (contingibilità e urgenza) e quindi viziata da eccesso di potere pertanto

SI INVITA e DIFFIDA

1. a ritirare l'ordinanza in autotutela nel tempo massimo di 10 giorni con immediata comunicazione allo scrivente;
2. ad effettuare con urgenza l'intervento, qualora analisi idrauliche evidenzino e confermino l'incremento di rischio, ad oggi solo presunto, derivante dalla presenza della barra di foce.

In difetto della comunicazione suindicata ci si riserva di tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi.

Il Segretario Generale
Marcello Principi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa